

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI SIENA (Sezione Lavoro)
"In nome del popolo italiano"
Sentenza

596/2010 rgl

Svolgimento del processo.

A mezzo di ricorso depositato il 23/7/10 (596/2010 rgl), **l'Università degli Studi di Siena (difesa dai funzionari, avv. Ilaria D'Amelio e Brigida Piacentino)** propose opposizione al decreto 7/7/10, n. 290 del Tribunale di Siena, in funzione di giudice del lavoro, contenente ingiunzione di pagamento di determinate somme di denaro a favore dei Collaboratori Esperti Linguistici **G■■■■ C■■■■ + 11 (che sarebbero stati difesi dagli avv. Isetta Barsanti Mauceri e Pietro Dinoi)** a titolo di retribuzione parzialmente non percepita nel mese di maggio 2010, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti al saldo, chiedendone **(conclusioni, ricorso, p. 8, sintesi)** l'"annullamento" e/o la "revoca".

*

A mezzo di ricorso depositato il 23/7/10 (597/2010 rgl), **l'Università degli Studi di Siena (difesa dai funzionari, avv. Ilaria D'Amelio e Brigida Piacentino)** propose opposizione al decreto 7/7/10, n. 289 del Tribunale di Siena, in funzione di giudice del lavoro, contenente ingiunzione di pagamento di determinate somme di denaro a favore dei Collaboratori Esperti Linguistici **B■■■■ G■■■■ + 9 (che sarebbero stati difesi dagli avv. Isetta Barsanti Mauceri e Pietro Dinoi)**, a titolo di retribuzione parzialmente non percepita nel mese di maggio 2010, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti al saldo, chiedendone **(conclusioni, ricorso, p. 8, sintesi)** l'"annullamento" e/o la "revoca".

*



1

A mezzo di ricorso depositato il 23/7/10 (598/2010 rgl), **l'Università degli Studi di Siena (difesa dai funzionari, avv. Ilaria D'Amelio e Brigida Piacentino)** propose opposizione al decreto 7/7/10, n. 288 del Tribunale di Siena, in funzione di giudice del lavoro, contenente ingiunzione di pagamento di determinate somme di denaro a favore dei Collaboratori Esperti Linguistici **H ■■■ E ■■■ A ■■■ + 10 (che sarebbero stati difesi dagli avv. Isetta Barsanti Mauceri e Pietro Dinoi)** a titolo di retribuzione parzialmente non percepita nel mese di maggio 2010, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti al saldo, chiedendone **(conclusioni, ricorso, p. 8, sintesi) l'annullamento" e/o la "revoca"**.

*

A mezzo di ricorso depositato il 23/7/10 (599/2010 rgl), **l'Università degli Studi di Siena (difesa dai funzionari, avv. Ilaria D'Amelio e Brigida Piacentino)** propose opposizione al decreto 7/7/10, n. 283 del Tribunale di Siena, in funzione di giudice del lavoro, contenente ingiunzione di pagamento di determinate somme di denaro a favore dei Collaboratori Esperti Linguistici **A ■■■ L ■■■ B ■■■ + 10 (che sarebbero stati difesi dagli avv. Isetta Barsanti Mauceri e Pietro Dinoi)** a titolo di retribuzione parzialmente non percepita nel mese di maggio 2010, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti al saldo, chiedendone **(conclusioni, ricorso, p. 8, sintesi) l'annullamento" e/o la "revoca"**.

*

I creditori opposti si costituivano nei rispettivi giudizi contestando la fondatezza delle opposizioni, **(conclusioni, memorie difensive, pp. 21, sintesi)** delle quali chiedevano il rigetto.

*

All'udienza 27/9/10, nella causa n. 596/2010 rgl comparivano tra gli opposti **G ■■■ C ■■■** e altri, difesi dall'avv. Isetta Barsanti Mauceri e Pietro Dinoi, per l'Università degli Studi di Siena, difesa dagli avv. Ilaria D'Amelio e Alessandra Bassiato, quest'ultima in



sostituzione dell'avv. Brigida Piacentino, Annalisa Manganelli procuratore speciale come da atto che veniva prodotto.

Si dava atto della riunione alla presente delle cause nn. 597, 598 e 599/2010 per connessione.

Il giudice sentiva le parti personalmente, che allo stato si richiamavano agli atti, e tentava senza favorevole esito la conciliazione.

L'Università produceva verbale n. 181 in estratto del Collegio dei Revisori dei Conti del 18/5/10.

I difensori degli opposti contestavano la legittimità dell'atto di ratifica.

I difensori degli opposti producevano articolo tratto dal Corriere di Siena del 24/9/10 contenente dichiarazioni del Rettore in ordine alla disponibilità attuale delle risorse finanziarie.

Il procuratore speciale personalmente dichiarava non risultrarle assolutamente tale circostanza in relazione alla categoria interessata, circostanza in ogni caso da chiarire eventualmente con il suo autore.

In ordine al *periculum in mora* gli opposti richiamavano la vicenda, che aveva parimenti ricevuto risonanza sulla stampa, del ritorno di due CEL nel proprio Paese in conseguenza della vicenda oggetto di controversia, episodio che costituiva punta di emersione di un fenomeno di maggiori dimensioni.

Le parti insistevano in tutte le rispettive domande e argomentazioni in particolare nell'ambito del subprocedimento cautelare (provvisoria esecuzione del decreto opposto).

Il giudice si riservava.

Sciolta la riserva, espressa all'udienza 27/9/10 nella causa n. 596 (+ 597, 598 e 599)/2010 rgl, a mezzo di ordinanza 4/10/10; rigettata, nel contraddittorio delle parti, l'istanza di revoca dell'inibitoria dei decreti ingiuntivi opposti concessa con decreto 26/7/10;

3

(il giudice) fissava per la discussione l'udienza del 22/11/10, con termine per note al 12/11.

All'udienza 22/11/10 nella causa n. 596/2010 (+ 597, 598 e 599)/2010 rgl, rgl sono comparsi per l'Università degli Studi di Siena, opponente, difesa dagli avv. Alessandra Bassiato e Brigida Piacentino, l'avv. Ilaria D'Amelio, su delega rettorale che deposita; tra gli opposti, difesi dagli avv. Isetta Barsanti Mauceri e Pietro Dinoi, G. [redacted] C. [redacted] e altri.

Ai fini della pratica forense la dott.ssa Lavinia Claudia Dinoi.

L'avv. Dinoi deposita decreto del Tribunale di Bari del 29/10/10 sulla questione dell'ambito temporale di applicazione della "riforma Brunetta".

Discussa oralmente la causa, il giudice pronuncia al termine sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato dopo il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit.)(lettura della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).

Delio Cammarosano

Motivi della decisione.

Fino al mese di 4/10, i lavoratori opposti, Collaboratori Esperti Linguistici, hanno percepito dall'Università degli Studi di Siena, oltre al trattamento economico fondamentale, previsto dal ccnl relativo al personale del comparto università per il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico 2006-2007, art. 68- Collaboratori Esperti Linguistici (art. 51 ccnl 21.05.96; art. 22 ccnl 13.05.2003; art. 32 ccnl 27.01.2005 e art.7 ccnl 28.03.2006: "1. *il trattamento complessivo annuo lordo di cui all'art. 7 del ccnl del 28 marzo 2006 è rideterminato a decorrere dal 1 gennaio 2006 in 14.564,14 euro ed a decorrere dal 1 gennaio 2007 in 15.209,67 euro*"), un trattamento integrativo.

E' lo stesso ccnl 21/5/96, a prevederlo, all'art. 51 (Esperti e collaboratori linguistici):

"I collaboratori ed esperti linguistici di cui all'art. 4, d.l. 21/4/95 n. 120, conv. l. 21/6/95, n. 236, nell'ambito delle direttive

impartite dai responsabili dei centri linguistici e/o dai responsabili della formazione linguistica, svolgono mansioni di collaborazione all'apprendimento delle lingue straniere da parte degli studenti, per attività di:

1. didattica volta ad agevolare l'apprendimento delle lingue straniere da parte degli studenti, ivi compresa quella connessa al funzionamento dei laboratori linguistici;

2. elaborazione e aggiornamento del materiale didattico;

Il personale di cui al comma 1 può essere assunto, secondo le modalità previste dal citato art. 4, d.l. 21/4/95 n. 120, conv. l. 21/6/95, n. 236 a tempo indeterminato per esigenze di apprendimento delle lingue a carattere duraturo, e a tempo determinato, per una durata massima di tre anni, per esigenze di apprendimento delle lingue a carattere sperimentale, ovvero correlate a programmi di attività di durata temporanea.

3. Il trattamento economico del personale di cui al presente articolo è costituito dal trattamento fondamentale di cui al successivo comma e dal trattamento integrativo di Ateneo. Gli incrementi previsti in sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale di comparto non riassorbono i trattamenti integrativi di Ateneo, salva diversa disposizione contrattuale.

4. Il trattamento fondamentale è definito in lire 22.000.000 complessivi annui lordi per 500 ore effettive annue, pari a lire 44.000 orarie. L'assunzione può avvenire anche per un monte ore annuo effettivo superiore o inferiore alle 500 ore, comunque non inferiore alle 250 ore annue, fermo restando il valore della quota oraria. La eventuale partecipazione alle commissioni di esame è computata nel monte ore annuo.

5. Il trattamento di cui al comma precedente può essere incrementato dalla contrattazione collettiva di Ateneo, in relazione a valutazioni attinenti alla produttività e all'esperienza acquisita.

6. I contratti collettivi di Ateneo di cui al comma 5 hanno durata quadriennale e conservano la loro efficacia fino a quando non siano sostituiti dal nuovo contratto collettivo di Ateneo. I contratti collettivi di Ateneo già stipulati prima della stipulazione del presente contratto scadono secondo quanto previsto dai contratti stessi.

7. I compiti e la programmazione dell'orario sono stabiliti dai responsabili della formazione linguistica in relazione alle esigenze di apprendimento delle lingue straniere.

8. Al personale di cui al comma 1 è consentito, previa comunicazione all'amministrazione, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività istituzionali dell'amministrazione stessa.

9. Le amministrazioni possono recedere dal rapporto di lavoro per giusta causa e per giustificato motivo. In tale ultima ipotesi rientra la riduzione dell'attività di formazione linguistica, deliberata dai competenti consigli delle strutture didattiche.

10. Per ogni aspetto non disciplinato specificamente dai precedenti commi, al personale di cui al comma 1 si applica il trattamento normativo previsto dal presente contratto per il restante personale con rapporto a tempo parziale.

11. In attuazione di quanto disposto dall'art. 4, d.l. 21/4/95 n. 120, conv. l. 21/6/95, n. 236 le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai collaboratori ed esperti linguistici assunti dagli Atenei fino alla data di stipulazione del presente contratto. La differenza tra il trattamento di miglior favore in godimento comunque concordato a livello di Ateneo prima della data di stipulazione del presente contratto, e il trattamento di cui al comma 4, calcolati su base oraria, costituisce il trattamento integrativo di cui al precedente comma 5".

A mezzo di delibera n. 1 del 3/5/10 (doc. 17 opponente), il Consiglio di amministrazione, "rilevato quanto emerge nella relazione tecnico-finanziaria inviata al Collegio dei Revisori dei Conti al fine del controllo della compatibilità dei costi previsti nell'ipotesi di contratto integrativo", "preso atto del verbale n. 180 del 3/5/10 del Collegio dei Revisori dei Conti e dei rilievi ivi contenuti", successivamente ratificato il 18/5/10, con verbale n. 181, disponeva di corrispondere agli ex Lettori e ai Collaboratori ed Esperti Linguistici, "a partire dal corrente mese di maggio e fino all'esistenza dei presupposti per la sottoscrizione di un nuovo Contratto Collettivo Integrativo", il solo trattamento fondamentale ex ccnl.

Immediata la diffida, ad es., della FLC-CGIL NAZIONALE, con lettera 5/5/10 al Rettore dell'Università degli Studi di Siena e p.c. al Direttore Amministrativo:

"il sottoscritto Domenico Pantaleo, Segretario generale della FLC-CGIL, presa visione della delibera adottata dal Consiglio di amministrazione di codesto Ateneo nella seduta del 3/5/2010, riguardante il trattamento

economico integrativo dei collaboratori esperti linguistici di madre lingua straniera dipendenti dello stesso Ateneo, contesta la decisione assunta, sia in ordine alle modalità, sia in ordine al merito della decisione stessa.

Risulta inaccettabile l'interruzione delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo integrativo e la decisione di procedere unilateralmente sulla materia del trattamento economico suddetto. Risulta altresì inaccettabile, nel merito, la decisione di non procedere, sic et simpliciter, a partire dal corrente mese di maggio, alla corresponsione del trattamento economico integrativo e, quindi, alla corresponsione del solo trattamento economico fondamentale, così pregiudicando le stesse esigenze di vita delle lavoratrici e dei lavoratori interessati.

Ricordo al riguardo che sia secondo il C.C.N.L. relativo al quadriennio giuridico 2006-2009, sia secondo il parere espresso dall'ARAN in data 23/12/2009, sia i contratti nazionali che i contratti integrativi di amministrazione restano in vigore fino alla sottoscrizione dei successivi.

Per tale ragione, quindi, fino a quando non entrerà in vigore una nuova disciplina collettiva, la validità del contratto collettivo integrativo per i collaboratori ed esperti linguistici di madrelingua straniera sottoscritto in data 27/12/2006, rimane perfettamente operativa. Ricordo, inoltre, che secondo la nota 7.8.1998, protocollo n. 2596, del Ministero dell'Università e della Ricerca, viene fatto salvo il trattamento di miglior favore in godimento ai C.E.L., da considerare come trattamento integrativo intangibile e non sopprimibile.

Considerato che la condotta da Voi posta in essere configura profili di antisindacalità, invito alla immediata revoca di quanto deliberato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 3/5/2010, avvertendo che in caso contrario saranno poste in essere tutte le iniziative di tutela, sia di carattere collettivo e sindacale, sia di carattere individuale (...)"

L'Università degli Studi di Siena afferma che il contratto collettivo integrativo, fonte del trattamento economico sospeso, è nullo per "mancanza di copertura", ex art. 40, co. 3, quinquies d.lgs. 2001/n. 165 (cfr. ad es. Cass. SU, 2009/n. 2946: "(...) principio di diritto, assorbente ogni altra considerazione, secondo il quale la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, restando escluso che le pubbliche amministrazioni possano assumere obbligazioni in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione, con la conseguenza che le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, comma 3)", in fattispecie, peraltro, di contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali).

Che il cci del 12/06, avente validità dall'1/1/06 al 31/12/09 si muova al di fuori del "rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale"

dell'amministrazione, che lo stesso "comporti oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione" (co. 3, art. 40, d.lgs 2001/n. 165) è circostanza incredibile, ma vera, che gli stessi lavoratori opposti, al di là di generiche espressioni ("risulta quanto mai azzardato affermare", "l'affermazione risulta singolare", memoria difensiva, p. 5, "non risulta affatto acclarata", p. 7, "se poi da parte dell'Università di Siena non è stato dato seguito nel modo appropriato all'ottenimento dei fondi necessari alla copertura del contratto collettivo integrativo è circostanza che certamente non può ricadere sui lavoratori", pp. 12-13) non sono in grado di contestare specificamente.

Non un cenno alla questione economica di fondo nelle note difensive finali, questione invece affrontata e approfondita dall'Università, nelle p. 4 ss., nell'eloquente silenzio dei lavoratori opposti, meglio dei loro difensori e delle organizzazioni sindacali al loro fianco.

Nelle note difensive finali, invece, i lavoratori opposti ritengono di confutare con ampiezza (pp. 1-8) ed efficacemente la questione di nullità della contrattazione collettiva integrativa in questione in base al rilievo che il cd. decreto "Brunetta", il d.lgs. 2009/n. 150, che ha introdotto il co. 3-quinquies del d.lgs. 2001/n. 165, non sarebbe applicabile ai contratti collettivi integrativi vigenti, ma solo per il futuro, ex art. 65 d.lgs. 2009/n. 150.

Dispone la nuova normativa:

"3-quinquies. La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all' articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'affettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti

risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni".

E' noto come si sia ritenuto di difficile interpretazione il diritto transitorio e, soprattutto, l'impatto della nuova normativa sui contratti collettivi del settore pubblico in vigore, e particolarmente complessa la ricostruzione sistematica dei termini inseriti nel d.lgs. 2009/n. 150, tanto che parte della giurisprudenza (Trib. Torino, decr. 2/4/10, in LPA, 2010, I, p. 91 ss.), che riteniamo condivisibile - cfr. anche decreto 10/11/10 del Tribunale di Siena, ex art 28 l. 1970/n. 300, su ricorso dell'Associazione Unitaria Psicologi Italiani contro l'Azienda Usl 7 di Siena - ha cominciato ad esprimersi per l'applicazione solo a partire dai prossimi ccnl in base ad una complessiva interpretazione del corpo normativo, percorrendo in tal modo una lettura costituzionalmente conforme oltre ad evitare una lacuna normativa (pur tra le critiche di buona parte della dottrina). Ulteriori interventi nella stessa direzione provengono dal Tribunale di Salerno decr. 18/7/10 www.fps.cisl.it/index.php?...id=507%3Atribunale-salerno e da quello di Trieste, decr. 5/10/10 (http://www.flp.it/public/allegati_flp/Notflp5610_allegato_sentenza_Trib_Trieste.pdf)(e prodotti dagli opposti).

Non ci pare, tuttavia, trattarsi della chiave di volta la cui eliminazione farebbe crollare l'arco dell'argomentazione della nullità della contrattazione integrativa, poiché sebbene l'Università degli Studi di Siena invochi il "co. 3 quinquies", dell'art. 40 del d.lgs. 2001/n. 165 (ricorso, p. 5), ci parrebbe che già il co. 3 dell'art. 40, d.lgs. cit., avesse previsto espressamente la nullità, l'impossibilità di applicazione, delle clausole della contrattazione integrativa, che le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata se comportanti oneri non previsti negli strumenti di

programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.

Non si tratta, in altre parole, di regole del tutto nuove, ma di essenziale generale applicazione, dotata oggi di rafforzamento. Questa, infatti, l'originaria normativa:

"3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi, la struttura contrattuale e i rapporti tra i diversi livelli, le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate".

Purtuttavia, il comportamento datoriale dell'Università degli Studi di Siena non può ritenersi legittimo.

Premesso versarsi nel caso concreto in ambito di ultrattività del contratto collettivo integrativo (cfr. Cass. SL, sent. 2009/n. 2590: *"a seguito della naturale scadenza del contratto collettivo, in difetto di una regola di ultrattività del contratto medesimo, la relativa disciplina non è più applicabile, ed il rapporto di lavoro da questo in precedenza regolato resta disciplinato dalle norme di legge (in particolare, quanto alla promozione automatica, dall'art. 2103 cod. civ.), salvo che le parti abbiano inteso, anche solo "per facta concludentia", proseguire l'applicazione delle norme precedenti (nella specie, la S.C., enunciando il principio su esteso, ha confermato l'impugnata sentenza che, valorizzando una serie di elementi di fatto rappresentati in giudizio, quali l'assenza di una formale disdetta del contratto collettivo e l'avvenuta riproduzione della norma anche nel contratto collettivo successivo, aveva ritenuto, con valutazione di merito incensurabile in sede di legittimità se non per vizi logici, che le parti avessero implicitamente prorogato l'efficacia del precedente contratto collettivo e, con esso, della norma sulla promozione automatica, che prevedeva -per i dipendenti postali, ai fini del conseguimento della superiore qualifica di quadro di secondo livello- un termine di svolgimento delle mansioni superiori di mesi sei, in luogo dei tre mesi previsti dalla legge)", conformemente all'insegnamento ribadito, ad es., da Cass. SL 2009/n. 14478, non può prescindere da un corretto inquadramento sistematico della posizione del datore di lavoro pubblico, nella specie l'Università degli Studi di Siena,*

nell'ambito del rapporto di pubblico impiego cd. privatizzato, con la conseguente natura delle situazioni soggettive tutelabili, e nella stessa "riforma Brunetta" il datore di lavoro pubblico continua a gestire con atti di diritto privato sino al confine della macroorganizzazione.

Nel rapporto di pubblico impiego riformato, la pubblica amministrazione non esercita più poteri di supremazia speciale, ma opera con la capacità del datore di lavoro privato e su un piano di parità contrattuale e, non configurandosi a favore dei dipendenti situazioni di interesse legittimo di diritto pubblico, la posizione degli stessi, integralmente riportabile alla categoria dei diritti soggettivi, o a fronte di specifici poteri discrezionali, a quella degli interessi legittimi di diritto privato, comunque riconducibile alla categoria dei diritti di cui all'art. 2907 c.c., non è degradabile per effetto di atti unilaterali del datore di lavoro, come in passato, in un diverso assetto del potere dell'amministratore pubblico.

La persistente rilevanza che assume l'interesse generale per il datore di lavoro pubblico, alla luce dei principi di buon andamento e imparzialità ex art. 97 Cost., non comporta che i propri atti di gestione e di organizzazione (estranei all'"alta" organizzazione tuttora attratta nell'orbita pubblicistica) siano sindacabili al pari di atti amministrativi, dovendo la loro validità ed efficacia essere valutata secondo l'ordinaria criteriologia patologica di diritto privato.

Cfr. solo ad es. Cass. SL 2008/n. 21660 (richiamata da Cass. 2009/n. 14478): *"in tema di rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni resi contrattuali dalle norme ora raccolte nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 2001, la conformità a legge degli atti e procedimenti posti in essere dall'amministrazione ai fini della gestione dei rapporti devono essere valutati secondo gli stessi parametri che si utilizzano per i privati datori di lavoro, secondo una precisa scelta legislativa (nel senso dell'adozione di moduli privatistici dell'azione amministrativa) che la Corte costituzionale, ha ritenuto conforme al principio di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost. (v. sentt. n. 275 del 2001 e n. 11 del 2002). Ne consegue che, esclusa la presenza di procedimenti e atti amministrativi, non possono trovare applicazione i principi e le regole proprie di questi e, in particolare, le disposizioni dettate dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, ovvero il vizio di eccesso di potere degli atti (nel caso di specie, denunciato sotto il profilo della disparità di trattamento).*

5. Dunque, a seguito della c.d. "privatizzazione", il potere dell'amministrazione di disporre la riammissione in servizio, ai sensi del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 132, (norma richiamata, per il settore dell'amministrazione scolastica, dal D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 516, comma 1), si è trasformato da potere amministrativo autoritativo a potere

privato, che si esercita mediante atti di natura negoziale, versandosi fuori delle materie di cui alla L. 23 ottobre 1992, n. 421, art. 2, comma 1, lett. c, nn. da 1 a 7, conservate all'ambito del diritto pubblico a norma del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 68, comma 1, e, poi, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 1, e risultando estraneo, in particolare, agli atti organizzativi di cui all'art. 2, comma 1, e alle procedure concorsuali di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, (Cass. 18 febbraio 2005, n. 3360).

Le questioni inerenti alla riammissione in servizio sono, per questo, assegnate alla competenza del Giudice ordinario in quanto rientranti nell'area della tutela dei diritti ai sensi dell'art. 2907 c.c., (vedi Cass. S.U. 3 maggio 2005, n. 9100)".

Simile reset dell'assetto dei poteri delle parti nel rapporto di lavoro pubblico privatizzato, certo oggi da rivisitare sensibilmente con la "riforma Brunetta", fa sì che solo eccezionalmente può essere riconosciuto al datore di lavoro il potere di incidere unilateralmente sul vincolo contrattuale, tanto più su un vincolo contrattuale di matrice collettiva, mentre non risulta configurabile, in linea di principio, un potere di autotutela della pubblica amministrazione, che costituiva invece in precedenza espressione delle prerogative unilaterali delle quali la stessa era titolare anche nella regolamentazione del rapporto di impiego, riferendosi pertanto la persistente specialità del rapporto di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni alla modulazione di singole disposizioni che regolamentano in modo differenziato il rapporto, in funzione della tutela di interessi generali.

Nel caso concreto l'Amministrazione ha invece esercitato, illegittimamente, un potere di autotutela senza avere preventivamente suscitato l'accertamento giurisdizionale della nullità, che può ritenersi attivato solo alla data del 23/7/10, con la proposizione dei ricorsi in opposizione ai decreti ingiuntivi ex art. 645 cpc.

Non rileva la natura della sanzione, la nullità assoluta, *ex tunc*, che deve in ogni caso essere accertata in relazione alla sua fattispecie generatrice, e non autoritativamente imposta da un soggetto pubblico munito di poteri coercitivi, tanto più trattandosi di incidere sulla espressione dell'autonomia collettiva, altresì attuata nel tempo.


Ma, soprattutto, nel ridisegnato assetto del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni sopra ricordato nei suoi lineamenti portanti, la disapplicazione del trattamento economico integrativo introdotto e attuato sin dal 2006, anche in

regime di ultrattività contrattuale, benchè inficiata di nullità, contrasta con fondamentali canoni di buona fede e di affidamento incolpevole del pubblico dipendente percettore di corrispettivi pur previsti da contratto illecito, che si traduce ed estende, al di là delle somme già erogate, anche in forza dell'art. 2126 c.c., in un principio di generale irriducibilità del trattamento economico in godimento, principio ribadito ad es. da Cass. SI 2008/n. 20310, desumendolo dagli articoli 2103 c.c. e 36 Cost., ossia dal divieto di assegnazione a mansioni inferiori e dalla necessaria proporzione tra l'ammontare della retribuzione e la qualità e quantità del lavoro prestato, come da Cass. SL 2008/n. 4055 (*"il principio dell'irriducibilità della retribuzione, dettato dall'art. 2103 cod. civ., implica che la retribuzione concordata al momento dell'assunzione non è riducibile neppure a seguito di accordo tra il datore e il prestatore di lavoro e che ogni patto contrario è nullo in ogni caso in cui il compenso pattuito anche in sede di contratto individuale venga ridotto, salvo che, in caso di legittimo esercizio, da parte del datore di lavoro, dello "ius variandi", la garanzia della irriducibilità della retribuzione si estenda alla sola retribuzione compensativa delle qualità professionali intrinseche essenziali delle mansioni precedenti, ma non a quelle componenti della retribuzione che siano erogate per compensare particolari modalità della prestazione lavorativa. Ne consegue che detto principio non impedisce che una delle voci della retribuzione (nella specie quella relativa all'indennità di trasferta di un dipendente di una società privata con funzioni di contabile) possa essere ridotta o soppressa purché la retribuzione base complessiva del dipendente medesimo non venga a risentirne negativamente"*), così da Cass SL 2007/n. 1421 (*"il principio di irriducibilità della retribuzione, dettato dall'art. 2103 cod. civ., opera anche in relazione a fattispecie in cui il lavoratore percepisca una retribuzione superiore a quella prevista dal C.C.N.L. rispetto alle mansioni in concreto svolte e rimaste invariate anche nelle modalità del loro espletamento, qualora il rapporto sia regolato anche dal contratto individuale, se più favorevole (come nella specie). Per ritenere annullabile quest'ultimo occorre che sia dedotto ed accertato, con relativo onere incombente sul datore di lavoro, che lo stesso sia stato determinato da errore e venga specificato l'oggetto dell'erronea rappresentazione dei fatti con i necessari connotati per renderla rilevante, con la conseguenza che, in difetto di tale rappresentazione, non può che valere la suddetta regola generale della irriducibilità della retribuzione"*), etc.

Le opposizioni proposte dall'Università degli Studi di Siena, pertanto, non possono trovare accoglimento.

La complessità della vicenda e delle questioni implicate suggerisce l'integrale compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.



13

rigetta l'opposizione proposta dall'Università degli Studi di Siena al decreto 7/7/10, n. 290 del Tribunale di Siena, in funzione di giudice del lavoro, contenente ingiunzione di pagamento di determinate somme di denaro a favore dei Collaboratori Esperti Linguistici G [redacted] C [redacted] + 11; al decreto 7/7/10, n. 289 del Tribunale di Siena, in funzione di giudice del lavoro, contenente ingiunzione di pagamento di determinate somme di denaro a favore dei Collaboratori Esperti Linguistici B [redacted] G [redacted] + 9; al decreto 7/7/10, n. 288 del Tribunale di Siena, in funzione di giudice del lavoro, contenente ingiunzione di pagamento di determinate somme di denaro a favore dei Collaboratori Esperti Linguistici H [redacted] E [redacted] A [redacted] + 10; al decreto 7/7/10, n. 283 del Tribunale di Siena, in funzione di giudice del lavoro, contenente ingiunzione di pagamento di determinate somme di denaro a favore dei Collaboratori Esperti Linguistici A [redacted] L [redacted] B [redacted] + 10, a titolo di retribuzione parzialmente non percepita nel mese di maggio 2010, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti al saldo.

Compensa per intero tra le parti le spese del processo.

Siena, 22/11/10

il giudice
Delio Cammarosano

